

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI, SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI E SERVIZI DOGANALI

- Edizione maggio 2026 -

Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti contrattuali intercorrenti tra Messaggerie del Garda S.r.l. e il Cliente in relazione ai servizi di trasporto internazionale di merci su strada, organizzazione di spedizioni internazionali marittime, organizzazione di spedizioni internazionali aeree e servizi doganali, anche se resi autonomamente rispetto al trasporto.

Le presenti Condizioni trovano applicazione secondo la seguente articolazione:

- (i) disposizioni generali applicabili a tutti i servizi;
- (ii) disposizioni speciali applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada soggetti alla CMR;
- (iii) disposizioni speciali applicabili alle spedizioni marittime internazionali;
- (iv) disposizioni speciali applicabili alle spedizioni aeree internazionali;
- (v) disposizioni speciali applicabili ai servizi doganali.

Per i trasporti internazionali di merci su strada, le presenti Condizioni trovano applicazione in via integrativa e suppletiva rispetto alla Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960 n. 1621, e ai relativi Protocolli.

Per i servizi marittimi e aerei MDG opera, salvo espresso diverso accordo scritto, quale spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 c.c. e non quale vettore.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni:

- **"MDG"**: Messaggerie del Garda S.r.l., con sede legale in Truccazzano (MI), Via Monte Bianco n. 7, C.F. 01489980209 e P.IVA 09159810150;
- **"Cliente"**: il soggetto, anche professionale, che affida a MDG l'esecuzione di uno o più Servizi; il termine designa, a seconda dei casi, il mittente, il committente, il destinatario, l'importatore o l'esportatore;
- **"CMR"**: la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva con L. 1621/1960, e successivi Protocolli;
- **"Lettera di vettura"**: il documento di trasporto disciplinato dagli artt. 4 e ss. CMR, anche nella forma elettronica (e-CMR) prevista dal Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008;
- **"DSP"**: Diritto Speciale di Prelievo, unità di conto del Fondo Monetario Internazionale.
- **"Servizi"**: congiuntamente, il trasporto stradale internazionale, le spedizioni marittime internazionali, le spedizioni aeree internazionali e i servizi doganali;
- **"Spedizione"**: il contratto di spedizione ai sensi dell'art. 1737 c.c., con cui MDG assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante ovvero, se munita di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie;
- **"Spedizione marittima"**: l'attività con cui MDG organizza, quale spedizioniere e non quale vettore, il trasporto internazionale di merci via mare;
- **"Spedizione aerea"**: l'attività con cui MDG organizza, quale spedizioniere e non quale vettore, il trasporto internazionale di merci per via aerea;
- **"Servizi doganali"**: le attività amministrative, documentali e operative relative alle formalità doganali, incluse, ove applicabile, le attività svolte in rappresentanza diretta del Cliente;
- **"Vettore effettivo"**: il soggetto terzo incaricato dell'esecuzione materiale del trasporto;
- **"Merci speciali"**: merci pericolose, deperibili, a temperatura controllata, di elevato valore, ovvero soggette a restrizioni, divieti, autorizzazioni, embarghi o sanzioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a ciascun rapporto avente a oggetto uno o più dei Servizi resi da MDG.

2.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano a ciascun contratto di trasporto oneroso di merci su strada eseguito da MDG quando il luogo di ricevimento e quello di riconsegna sono situati in due Stati diversi, dei quali almeno uno sia parte della CMR, indipendentemente dalla nazionalità o dalla sede delle parti.

2.3 I contratti di cui al punto 2.2 sono in ogni caso disciplinati, in via prevalente e inderogabile, dalla CMR. Le parti dichiarano espressamente di sottoporre il rapporto al regime CMR e di richiamarne integralmente l'applicazione, anche per il tramite della indicazione contenuta nella lettera di vettura. In caso di contrasto fra le presenti Condizioni e la CMR, prevalgono le disposizioni della CMR; eventuali clausole contrarie alle norme imperative della CMR sono nulle e di nessun effetto ai sensi dell'art. 41 CMR.

2.4 Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano specificamente ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada soggetti alla CMR.

2.5 Per i servizi di spedizione marittima internazionale, spedizione aerea internazionale e servizi doganali, MDG opera nei limiti e secondo la qualificazione risultante dalle presenti Condizioni e dal singolo incarico; per i servizi marittimi e aerei MDG opera, salvo espresso accordo scritto contrario, quale spedizioniere e non quale vettore

2.6 Per quanto non disciplinato dalla CMR e dalle presenti Condizioni, si applica la legge italiana, ivi compresi gli artt. 1678 e ss. c.c. e le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286.

2.7 Le presenti Condizioni prevalgono su ogni altra pattuizione o condizione, scritta o orale, che il Cliente intenda opporre, salvo espressa deroga sottoscritta dalle parti per il singolo rapporto.

Art. 3 - Conclusione del contratto e lettera di vettura

3.1 Il contratto di trasporto internazionale si perfeziona con l'accettazione dell'incarico da parte di MDG. La lettera di vettura, ai sensi dell'art. 4 CMR, ha valore probatorio del contratto: la sua mancanza, irregolarità o perdita non pregiudica l'esistenza o la validità.

3.2 La lettera di vettura è redatta in tre esemplari originali, sottoscritti dal mittente e dal vettore (o dai loro rappresentanti), salvo l'utilizzo della lettera di vettura elettronica (e-CMR) ai sensi del Protocollo del 20 febbraio 2008. La lettera di vettura contiene le indicazioni richieste dagli artt. 6 e 7 CMR; il Cliente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni in essa contenute e risponde nei confronti di MDG di ogni danno derivante dall'inesattezza o incompletezza delle stesse, ai sensi dell'art. 7 CMR.

3.3 La lettera di vettura conterrà l'espressa indicazione che il trasporto è assoggettato al regime della CMR, anche al fine di prevenire dubbi interpretativi sull'applicabilità della Convenzione.

3.4 Per i servizi di spedizione marittima e aerea, il rapporto contrattuale può risultare, oltre che dall'offerta e dall'accettazione dell'incarico, anche da ordini, conferme d'ordine, booking confirmation, istruzioni di spedizione, polizze di carico, sea waybill, air waybill, house document, corrispondenza commerciale e altra documentazione equivalente.

3.5 La documentazione relativa ai singoli servizi, anche se formata o trasmessa in formato elettronico o digitale, costituisce parte integrante del rapporto ai fini dell'individuazione degli elementi essenziali della singola prestazione.

Art. 4 - Obblighi del Cliente

4.1 Il Cliente è tenuto a:

- fornire tempestivamente a MDG tutte le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione del trasporto, ivi comprese le caratteristiche della merce, il peso, il volume, l'eventuale natura pericolosa (con consegna delle relative schede di sicurezza ai sensi del Regolamento UE 2020/878 e della normativa ADR per le merci pericolose), le istruzioni doganali e di consegna;

- garantire l' idoneità dell' imballaggio della merce a sopportare le ordinarie sollecitazioni del trasporto internazionale, in conformità all' art. 10 CMR; ogni danno derivante dall' insufficienza o difettosità dell' imballaggio è a carico del Cliente;
- fornire a MDG, nei termini di legge, tutta la documentazione necessaria per le operazioni doganali e per ogni altra formalità amministrativa richiesta per il trasporto, ai sensi dell' art. 11 CMR;
- comunicare per iscritto eventuali dichiarazioni di valore della merce ai sensi dell' art. 24 CMR o di interesse speciale alla riconsegna ai sensi dell' art. 26 CMR, da indicare nella lettera di vettura, fatto salvo il pagamento del supplemento di prezzo concordato;
- dichiarare preventivamente e per iscritto l' eventuale natura di merce deperibile, a temperatura controllata, di particolare valore o comunque rientrante tra le Merci speciali;
- fornire tutti i dati, documenti, codici, autorizzazioni, classificazioni doganali e informazioni necessari ai fini delle formalità amministrative, doganali e di sicurezza;
- garantire che la merce, i soggetti coinvolti, i Paesi di origine, transito e destinazione e i relativi flussi documentali e commerciali siano conformi alla normativa applicabile in materia di embarghi, sanzioni internazionali, restrizioni commerciali ed export control.

4.2 In assenza di dichiarazione di valore ex art. 24 CMR o di interesse speciale ex art. 26 CMR, l' indennizzo per la perdita o l' avaria è soggetto ai limiti di cui al successivo art. 7.

4.3 In caso di omissione, inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni e dei documenti relativi alla merce o alle formalità amministrative e doganali, il Cliente risponde di ogni danno, costo, sanzione, sequestro, fermo, ritardo o altra conseguenza pregiudizievole derivatane a MDG o a terzi.

4.4 Il Cliente terrà MDG integralmente manlevata e indenne da ogni conseguenza derivante dalla violazione della normativa applicabile in materia di merci speciali, embarghi, sanzioni internazionali, restrizioni commerciali, export control o da informazioni inesatte, incomplete o non veritiere relative alla spedizione.

4.5 MDG ha facoltà di rifiutare, sospendere o interrompere l' esecuzione del servizio in caso di mancanza o insufficienza della documentazione necessaria, di dubbi ragionevoli sulla liceità dell' operazione o di rischio di violazione della normativa applicabile; restano in ogni caso a carico del Cliente i costi e gli oneri già maturati.

Art. 4-bis – Impedimenti all' esecuzione e misure conseguenti

4-bis. 1 Qualora l' esecuzione del servizio sia impedita, ritardata o resa più onerosa da cause non imputabili a MDG, ivi inclusi controlli, blocchi doganali, sequestri, dinieghi autorizzativi, embarghi, indisponibilità di vettori o restrizioni operative, MDG ne darà comunicazione al Cliente e potrà richiedere istruzioni.

4-bis. 2 In mancanza di istruzioni tempestive, o in caso di urgenza, MDG potrà adottare le misure ragionevolmente necessarie alla tutela della merce e della regolarità del servizio, ivi inclusi deposito, giacenza, custodia, reindirizzamento, restituzione, sospensione o interruzione del servizio, con costi e oneri a carico del Cliente.

4-bis. 3 In presenza di merci deperibili, pericolose o suscettibili di arrecare danno, MDG potrà adottare immediatamente ogni misura ritenuta necessaria secondo le circostanze, con oneri e rischi a carico del Cliente.

Art. 5 - Operazioni doganali

5.1 Per i servizi da/per Paesi extra-UE, il Cliente prende atto che le operazioni possono essere soggette a formalità doganali, fiscali e amministrative previste dalla normativa unionale, nazionale o estera applicabile. La ripartizione degli oneri doganali e fiscali segue, ove applicabili, le rese commerciali pattuite per la singola operazione. Resta inteso che:

- (i) in caso di importazione nel territorio doganale dell' Unione, dazi, IVA all' importazione, accise e altri oneri gravano sul soggetto individuato dalla normativa applicabile e/o dalla resa concordata;
- (ii) in caso di spedizioni in resa DAP, gli oneri di importazione nel Paese di destinazione restano di regola a carico del destinatario;

(iii) in caso di spedizioni in resa DDP, il Cliente resta responsabile dell'assolvimento degli oneri di importazione nel Paese di destinazione, salvo diverso espresso accordo scritto con MDG.

5.2 MDG non è tenuta a calcolare preventivamente l'ammontare dei dazi, delle imposte e degli oneri doganali e si limita a informare il Cliente che il trasporto o la spedizione verso o da un Paese terzo possono comportare formalità e costi doganali.

5.3 Qualora MDG svolga attività doganali per conto del Cliente, anche autonomamente rispetto al trasporto, essa opera nei limiti dei poteri ricevuti e della normativa applicabile; ove agisca in nome e per conto del Cliente, opera quale rappresentante diretto del medesimo.

5.3-bis Il Cliente si impegna a conferire a MDG, per il singolo incarico o in via continuativa, i poteri necessari all'espletamento delle formalità doganali in rappresentanza diretta. In assenza di idoneo conferimento di poteri o in caso di revoca degli stessi, MDG potrà rifiutare o sospendere l'esecuzione del servizio doganale, con oneri già maturati a carico del Cliente.

5.4 Il Cliente si impegna a fornire tempestivamente a MDG ogni documento, dato, dichiarazione, autorizzazione e istruzione necessari per l'espletamento delle formalità doganali, garantendone completezza, correttezza, autenticità e veridicità.

5.5 Il Cliente risponde integralmente di ogni conseguenza derivante da dati, documenti o istruzioni inesatti, incompleti, non veritieri o tardivi e terrà MDG manlevata e indenne da dazi, imposte, sanzioni, interessi, contestazioni, sequestri, costi di difesa e ogni altro onere connesso alle operazioni doganali svolte nell'interesse del Cliente.

5.6 Qualsiasi importo anticipato da MDG a titolo di dazi, IVA, accise, diritti, spese amministrative, custodie, depositi, controlli, verifiche, sanzioni o altri oneri relativi ad operazioni doganali dovrà essere rimborsato immediatamente dal Cliente, anche qualora l'anticipazione sia avvenuta mediante utilizzo di garanzie intestate a MDG.

Art. 6 - Disposizioni speciali applicabili al trasporto internazionale di merci su strada

6.1 MDG è responsabile della perdita totale o parziale, dell'avaria e del ritardo nella riconsegna della merce dal momento del ricevimento fino al momento della riconsegna, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CMR.

6.2 MDG è esonerata da responsabilità qualora la perdita, l'avaria o il ritardo siano derivati da uno dei seguenti eventi, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, CMR:

- colpa dell'avente diritto, ordine impartito dal medesimo non determinato da colpa di MDG, vizio proprio della merce o circostanze che MDG non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;
- uso di veicoli aperti, non telonati, quando tale uso sia stato espressamente convenuto e indicato nella lettera di vettura (salvo il caso di perdita anormale o di perdita di colli);
- mancanza o difettosità dell'imballaggio per le merci che vi sono soggette per loro natura;
- trattamento, carico, stivaggio o scarico della merce a cura del Cliente, del destinatario o di soggetti che agiscono per loro conto;
- natura di certe merci esposte, per cause inerenti alla loro stessa natura, a perdita totale o parziale o ad avaria;
- insufficienza o imperfezione dei segni o dei numeri dei colli;
- trasporto di animali vivi.

Art. 7 - Limiti di responsabilità

7.1 In caso di perdita totale o parziale della merce, l'indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo del suo ricevimento per il trasporto, ai sensi dell'art. 23 CMR.

7.2 L'indennità di cui al punto 7.1 non può comunque superare 8,33 (otto virgola trentatré) Diritti Speciali di Prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, conformemente all'art. 23, comma 3, CMR. Il valore del DSP è quello ufficialmente pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale e va calcolato alla data della sentenza ovvero alla diversa data convenuta dalle parti.

7.3 Sono inoltre rimborsati, ai sensi dell'art. 23, comma 4, CMR, il prezzo del trasporto, i diritti doganali e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce: integralmente in caso di perdita totale, in proporzione in caso di perdita parziale; ogni altro danno non è risarcibile.

7.4 In caso di ritardo nella riconsegna, ai sensi dell'art. 23, comma 5, CMR, il risarcimento è dovuto solo se l'avente diritto provi che dal ritardo è derivato un danno, e non può comunque superare l'ammontare del prezzo del trasporto.

7.5 I limiti di responsabilità di cui ai punti precedenti non si applicano in caso di dolo o di colpa equiparata al dolo del vettore o dei suoi dipendenti o ausiliari, ai sensi dell'art. 29 CMR.

7.6 Qualora il Cliente abbia effettuato dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 24 CMR ovvero dichiarazione di interesse speciale alla riconsegna ai sensi dell'art. 26 CMR, indicate nella lettera di vettura e regolate dall'apposito supplemento di prezzo, i limiti di responsabilità di cui ai punti 7.2 e 7.4 sono sostituiti dai valori dichiarati.

Art. 8 - Reclami e azioni

8.1 Eventuali reclami sono presentati per iscritto a MDG nei termini di cui all'art. 30 CMR:

- in caso di perdita parziale o avaria apparente, al momento della riconsegna;
- in caso di perdita parziale o avaria non apparente, entro 7 (sette) giorni dalla riconsegna, esclusi domeniche e festivi;
- in caso di ritardo, entro 21 (ventuno) giorni dalla riconsegna.

8.2 Le azioni derivanti dal trasporto si prescrivono nel termine di 1 (uno) anno decorrente:

- dalla data di riconsegna, in caso di perdita parziale, avaria o ritardo;
- in caso di perdita totale, dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine convenuto per la riconsegna ovvero, in difetto di termine convenuto, dal sessantesimo giorno successivo alla presa in carico della merce da parte del vettore.

Il termine è di 3 (tre) anni in caso di dolo o colpa equiparata al dolo.

Art. 9 - Diritto di disposizione e contrordine

Il diritto di disposizione sulla merce è esercitato dal mittente o, nei casi previsti dall'art. 12 CMR, dal destinatario, conformemente alla disciplina della Convenzione. MDG dà attuazione alle istruzioni nei limiti di cui all'art. 12 CMR e fatta salva la propria facoltà di rifiutare l'esecuzione di istruzioni che siano incompatibili con le condizioni operative ovvero che pregiudichino la sicurezza del trasporto o l'osservanza delle norme di settore.

Art. 10 - Subvezione e trasporti successivi

10.1 MDG ha facoltà di affidare, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto a vettori successivi o a sub-vettori qualificati e regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori (o ad analogo registro equipollente nei Paesi esteri), nell'ambito della disciplina dei trasporti successivi di cui agli artt. 34 e ss. CMR.

10.2 In tale ipotesi, ciascun vettore che partecipa al trasporto risponde, ai sensi dell'art. 36 CMR, dell'esecuzione dell'intero trasporto. Il Cliente prende atto che, ai sensi degli artt. 34 e ss. CMR, può proporre azione esclusivamente contro il primo vettore, contro l'ultimo vettore o contro il vettore che eseguiva la parte del trasporto durante la quale è avvenuto il fatto dannoso.

Art. 10-bis – Spedizioni marittime e aeree internazionali

10-bis. 1 Nei servizi di spedizione marittima e aerea internazionale MDG opera quale spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 c.c. e non quale vettore, salvo espresso accordo scritto contrario.

10-bis. 2 La prestazione di MDG consiste nell'organizzazione del trasporto e nell'esecuzione delle operazioni accessorie, mediante scelta e incarico di vettori, corrispondenti, agenti, terminalisti, handling agents o altri ausiliari.

10-bis. 3 Il trasporto materiale è eseguito dal vettore effettivo ed è regolato dai relativi documenti di trasporto, nei limiti della loro applicabilità al singolo rapporto.

Art. 10-ter – Responsabilità nei servizi di spedizione marittima e aerea

10-ter. 1 MDG risponde esclusivamente della corretta esecuzione dell'incarico di spedizione secondo la disciplina applicabile allo spedizioniere e non assume la responsabilità del vettore per la perdita, avaria, ritardo o mancata consegna della merce, salvo espresso accordo scritto contrario o salvo il caso in cui abbia assunto in concreto l'obbligazione propria del vettore.

10-ter. 2 In ogni caso, la responsabilità di MDG resta limitata ai danni immediati e diretti derivanti da propria colpa provata nell'esecuzione dell'incarico.

10-ter. 3 Il Cliente prende atto che i documenti del vettore effettivo possono disciplinare, tra l'altro, responsabilità, limiti risarcitori, termini di reclamo, giurisdizione e foro.

10-ter. 4 Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità di MDG nella sua qualità di spedizioniere è in ogni caso limitata a un importo massimo non eccedente il corrispettivo pattuito per la singola spedizione.

10-ter. 5 Eventuali reclami relativi all'esecuzione del mandato di spedizione dovranno essere comunicati a MDG per iscritto, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione del servizio o dalla data in cui il Cliente è venuto a conoscenza del fatto che ha originato il reclamo. Restano fermi i termini di reclamo e le prescrizioni previsti dalla disciplina applicabile al trasporto eseguito dal vettore effettivo.

Art. 11 - Prezzo e pagamenti

11.1 Il prezzo del trasporto è quello concordato fra le parti nell'offerta o nell'ordine accettato. Salvo diversa pattuizione, il prezzo include il solo servizio di trasporto dal luogo di ricevimento al luogo di riconsegna ed esclude:

- dazi, IVA all'importazione, accise e ogni altro onere doganale o fiscale;
- soste eccedenti la franchigia eventualmente concordata e indennizzi per attese ai sensi della disciplina applicabile;
- operazioni speciali (a titolo esemplificativo: trasporti eccezionali, scorte, varchi, oneri portuali);
- servizi accessori non espressamente inclusi nell'offerta;
- costi portuali, aeroportuali, terminalistici, di handling, storage, demurrage e detention;
- costi derivanti da controlli, ispezioni, verifiche, giacenze, depositi, custodie, blocchi amministrativi o doganali;
- anticipazioni, esborsi e spese sostenute da MDG nell'interesse del Cliente, anche in relazione a formalità doganali o richieste delle autorità;

11.2 In assenza di diversa espressa pattuizione scritta, il pagamento è effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, rimessa diretta vista fattura, mediante bonifico bancario, fermo restando il rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e della normativa specifica di settore.

11.3 In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002.

11.4 MDG ha facoltà di subordinare l'esecuzione del servizio al pagamento anticipato di corrispettivi, anticipazioni o garanzie, in particolare in presenza di oneri doganali, Merci speciali, Paesi a rischio o precedenti ritardi di pagamento

Art. 12 - Forza maggiore

Nessuna delle parti è responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni se ciò sia dovuto a forza maggiore, ovvero a circostanze imprevedibili e inevitabili a essa estranee, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo: chiusura di frontiere, conflitti armati, pandemie, atti del potere pubblico, embarghi, sanzioni internazionali, restrizioni commerciali, blocchi doganali, sequestri, dinieghi autorizzativi, indisponibilità di rotte, vettori o infrastrutture, scioperi generali, calamità naturali, blocchi della circolazione su itinerari obbligati, ai sensi e nei limiti dell'art. 17, comma 2, CMR.

Art. 13 - Subappalto e sicurezza - obblighi normativi

Il sub-affidamento è subordinato al rispetto delle norme imperative nazionali e unionali applicabili, ivi inclusi gli obblighi di cui al D.Lgs. 286/2005, al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (sicurezza sul lavoro), al Regolamento (CE)

n. 1071/2009 (accesso alla professione di trasportatore su strada), al Regolamento (CE) n. 1072/2009 (accesso al mercato internazionale dei trasporti di merci su strada) e al cd. "Pacchetto Mobilità I" (Regolamenti UE 2020/1054 e 2020/1055).

MDG ha facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione dei Servizi e delle operazioni accessorie, inclusi vettori, subvettori, corrispondenti, operatori portuali e aeroportuali, handling agents, depositari, spedizionieri doganali e altri ausiliari, restando fermo il regime di responsabilità applicabile al singolo rapporto.

Art. 14 - Protezione dei dati personali

Le parti dichiarano di operare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e alla restante normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. L'informativa privacy di MDG è disponibile sul sito www.messaggeriedelgarda.it.

Art. 15 - Lingua, comunicazioni e pubblicazione

15.1 Le presenti Condizioni Generali sono redatte in lingua italiana e pubblicate, in tale lingua, sul sito www.messaggeriedelgarda.it, al fine di garantire la piena conoscibilità delle stesse alla clientela e l'osservanza dei principi di trasparenza commerciale. Eventuali traduzioni in altre lingue sono fornite a meri fini operativi: in caso di discordanza prevale il testo italiano.

15.2 Tutte le comunicazioni fra le parti sono effettuate per iscritto agli indirizzi indicati nell'offerta o nell'ordine; la PEC e la posta elettronica ordinaria sono equiparate alla forma scritta.

Art. 16 - Legge applicabile e foro competente

16.1 I rapporti relativi al trasporto stradale internazionale sono disciplinati, in via prevalente, dalla CMR e, in via integrativa e suppletiva, dalla legge italiana. I rapporti relativi agli altri Servizi sono disciplinati dalla legge italiana.

16.2 Le azioni derivanti dai trasporti regolati dalla CMR possono essere proposte avanti ai giudici designati di comune accordo dalle parti contraenti o avanti ai giudici del Paese sul cui territorio: (i) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o agenzia per il cui tramite il contratto di trasporto è stato concluso, ovvero (ii) si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, ai sensi dell'art. 31 CMR.

16.3 Fermo quanto previsto al punto 16.2, per ogni controversia relativa ai servizi di spedizione marittima, spedizione aerea, servizi doganali e, in generale, per ogni questione non disciplinata dalla CMR, le parti concordemente attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Mantova, escluso ogni altro foro eventualmente concorrente, salvo diversa inderogabile previsione di legge o salvo diversa clausola contenuta nei documenti del vettore effettivo validamente applicabili al singolo rapporto.

Luogo e data: _____

Messaggerie del Garda S.r.l.

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole: art. 2 (ambito di applicazione; prevalenza delle Condizioni Generali e discipline speciali applicabili); art. 4 (obblighi del Cliente; documentazione; Merci speciali); art. 4-bis (impedimenti all'esecuzione; misure urgenti; costi a carico del Cliente); art. 5 (operazioni doganali; oneri; rappresentanza diretta; anticipazioni; manleva); artt. 7 e 8 (limiti di responsabilità e prescrizione nel trasporto stradale); art. 10 (sub-vezione e trasporti successivi); artt. 10-bis e 10-ter (qualifica di MDG quale spedizioniere nei servizi marittimi e aerei; documenti del vettore effettivo; limiti di responsabilità); art. 11 (esclusioni dal prezzo; pagamenti; anticipazioni; garanzie); art. 12 (forza maggiore); art. 13 (affidamento a terzi); art. 15 (lingua e prevalenza del testo italiano); art. 16 (foro competente esclusivo).

Il Cliente
